

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Ipotesi

Il giorno 06 Ottobre 2016 le parti intendono decidere in merito alle somme di cui al Fondo ex art.9 CCNL 31/07/2009 Il B.E. da destinare alle progressioni economiche orizzontali del personale del Comparto.

1. La presente contrattazione integrativa aziendale è finalizzata alla definizione della quota parte di Fondo ex art.9 CCNL 2009 da destinare al finanziamento delle Fasce Economiche per il personale del Comparto.
2. Preso atto della cessazione a far data dal 01/01/2015, degli effetti di cui all'art. 9 comma 1 DL 78/2010 e s.m.i., riguardante le limitazioni al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti che non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva;
3. Richiamato il Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto il 12/11/2010, nella parte riguardante il "Regolamento per la progressione economica orizzontale" composto di numero 3 articoli con allegati numero 3 modelli di scheda di valutazione che saranno compilati a cura dei dirigenti responsabili di Unità Operativa;
4. Considerato che:
 - le progressioni economiche, a mente del decreto legislativo 150/2009, testo vigente, possono essere previste, sulla base di quanto stabilito nei contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili, in modo necessariamente selettivo in funzione dell'attività svolta e sulla base dei risultati conseguiti, nonché delle qualità professionali e culturali possedute ed esclusivamente nei confronti di una quota del personale.
 - che non trova tuttavia applicazione, ad oggi, la previsione di cui all'articolo 23, comma 3, del citato decreto 150, in merito alla collocazione nella fascia di merito alta - ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), del medesimo decreto 150/2009 - per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, quale titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche, tenuto conto che la differenziazione per fasce retributive prevista dalla riforma all'articolo 19 citato, è stata rinviata, in virtù del comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 141/2011, alla tornata contrattuale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 (quindi all'epoca dei futuri contratti stipulati sulla base del d.lgs. n. 150/2009).
5. Ritenuto che il richiamato regolamento per la progressione economica orizzontale, di cui al Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto il 12/11/2010, intervenuto successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 150/2009, risulta attuativo delle disposizioni vigenti e ad oggi applicabili nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento ai contenuti rinvenibili in materia di progressioni economiche, posto che lo stesso risulta rispettoso dei principi di necessaria selettività e valorizzazione del merito sanciti dal d.lgs. n. 150/2009, come anche raccomandato con circolare Funzione Pubblica n. 7/2010.
6. Le parti concordano la destinazione delle risorse disponibili del Fondo ex art.9 CCNL 31/07/2009 Il B.E. per attivare la progressione economica orizzontale nella misura di € 750.000 (Euro Settecentocinquantamila).

Letto, approvato e sottoscritto il 06/10/2016.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL / RSU